



ISTITUTO COMPRENSIVO "Tommaso Aiello"



Via Consolare, 119 - 90011 Bagheria (PA)
Tel. / Fax (091) 902866 - C.f. 90007720825
paic836001@istruzione.it
paic836001@pec.istruzione.it
<http://www.ictaiello.it/>
Cod. unico ufficio "UFBOUK"

ISTITUTO COMPRENSIVO - "T. AIELLO"-BAGHERIA
Prot. 0000033 del 07/01/2025
VII-3 (Uscita)

AL PERSONALE DOCENTE/AL PERSONALE ATA
AL SITO WEB/ALL'ALBO ON LINE

CIRCOLARE N° 189

Oggetto: Nuovi requisiti per l'indennità di disoccupazione NASpl

Il Dirigente Scolastico comunica, di seguito, i nuovi requisiti per l'indennità di disoccupazione NASpl. Nella fattispecie, nel Supplemento Ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, è stata pubblicata la [Legge n. 207 del 30 dicembre 2024](#), recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*".

A partire dal 1° gennaio 2025, è stato introdotto un nuovo requisito contributivo per accedere all'indennità di disoccupazione NASpl. Questo requisito si applicherà ai lavoratori che, nei dodici mesi precedenti la perdita del lavoro per disoccupazione involontaria, abbiano interrotto un contratto a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o risoluzione consensuale. Sono escluse da questa regola le dimissioni per giusta causa, quelle avvenute durante il periodo di maternità e le risoluzioni consensuali legate a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Fino al 2024, per ottenere la NASpl era necessario essere in stato di disoccupazione involontaria e avere accumulato almeno 13 settimane di contributi nei quattro anni precedenti la perdita del lavoro.

Dal 2025, invece, il requisito delle 13 settimane di contribuzione dovrà essere maturato nel periodo compreso tra la cessazione del precedente rapporto di lavoro (per dimissioni volontarie o risoluzione consensuale) e la successiva perdita involontaria dell'impiego, anche se il primo evento è avvenuto presso un altro datore di lavoro. Questo nuovo requisito sarà valido solo se la cessazione volontaria o consensuale è avvenuta entro i dodici mesi precedenti la perdita involontaria per la quale si richiede l'indennità.

Sempre con passione per la Scuola!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
Prof. Nunzio Speciale

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)